

Legge regionale 31 dicembre 1999, n.73

Modifiche alla L.R. 2 settembre 1992, n. 42 "Esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale" ed alla L.R. 18 aprile 1995, n. 66 "Istituzione dell'Agenda Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana".

ARTICOLO 1

Modifica dell'art. 14 della LR 2 settembre 1992, n. 42

Il comma 5 dell'art. 14 della LR 2 settembre 1992, n. 42, come modificato dalla LR 28 marzo 1996, n. 25, e' sostituito dal seguente:

"5. Al coordinatore dei servizi sociali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il direttore sanitario e per il direttore amministrativo dall'art. 3 bis, commi 8 e 11 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, inserito dall'art. 3, comma 3 del DLgs 19 giugno 1999, n. 229. Il trattamento economico del coordinatore dei servizi sociali e' determinato con deliberazione della giunta regionale in misura non superiore al settanta per cento del trattamento base attribuito al direttore generale, tenendo conto della complessita' delle funzioni ed, in particolare dell'esercizio della delega dei singoli Enti locali all'Azienda USL ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DLgs n.502/92."

ARTICOLO 2

Modifica dell'art. 12 della LR 18 aprile 1995, n. 66

Il comma 5 bis dell'art. 12 della LR 18 aprile 1995, n. 66, come aggiunto dalla LR 28 marzo 1996, n. 26, e' sostituito dal seguente:

"5 bis. Il Direttore Generale dell'ARPAT, qualora proveniente da Ente Pubblico e' collocato in aspettativa senza assegni. La contribuzione per detto periodo, considerato utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza con mantenimento dell'iscrizione all'INPDAP, e' versata nella misura dovuta dall'Ente Pubblico di provenienza, ai sensi del comma 11 dell'art. 3 bis del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, inserito dall'art. 3, comma 3 del DLgs 19 giugno 1999, n. 229, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ARPAT"

ARTICOLO 3

Efficacia

La presente legge ha efficacia a far data dall'entrata in vigore del DLgs 19 giugno 1999, n. 229.